



Virtual Institute for Artificial Electromagnetic Materials and Metamaterials

METAMORPHOSE VI AISBL

Operational office:

"Roma Tre" University – Dept. of Engineering – Via Vito Volterra 62 – 00146 – Rome – Italy

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Tuesday 28 June 2022

MINUTES

Meeting place:	Online meeting
Meeting date:	28 June 2022
Meeting time:	----

Attendees	Title	Present	Justified	Absent
Prof. Andrea Alù	<i>President</i>	✓		
Prof. Filiberto Bilotti	<i>Former Vice-President</i>	✓		
Prof. Maria Kafesaki	<i>Director</i>	✓		
Prof. Dorota Pawlak	<i>Director</i>	✓		
Prof. Costantin Simovski	<i>Director</i>	✓		
Prof. Yannis Vardaxoglou	<i>Director</i>	✓		
Dr. Davide Ramaccia	<i>Secretary/Director</i>	✓		

Meeting chaired by:	<i>Prof. Andrea Alù – President</i>
Meeting minutes kept by:	<i>Dr. Davide Ramaccia – Secretary general</i>

AGENDA

1. Renewal of METAMORPHOSE VI Vice-president/Director of Operational Office
2. Recommendation about the application by the Niccolò Cusano University to be Full Member of the Association



Meeting Minutes

1. **Renewal of METAMORPHOSE VI Vice-president/Director of Operational Office and corresponding delegations**

According to art. 9.2 of our Constitution, the President can entrust part of his powers to another member of the Board of Directors. With the election of President Prof. Andrea Alù for his second term, it is also time to confirm the vice-president/executive director of the operational office located at ROMA TRE university. Filiberto was appointed and served our association as vice-president/executive director till 31st May 2022, and a renewal is now to be approved for the next three-year term.

Prof. Filiberto Bilotti remembers the Board of Directors about the main responsibilities and authorities that a Director of an operational office should have for carrying out the managing activities of the "RomaTre" operational office. In particular, the main delegations to be approved are:

1. Delegation to the personnel
2. Delegation to the financial/economic obligations
3. Delegation to act as the Legal Entity Appointed Representative (LEAR) for the European Commission

The first delegation allows the Director of the operative office managing and sign the contracts of the personnel hired by the Association, and to sign and approve the payments of their salaries. The second delegation allows managing the obligations with the Italian tax office, the book keepers, the job consultants, the bank, etc. Finally, the third delegation would be useful in case of new research proposals from European Commission and hopefully new awarded grants. Prof. Bilotti kindly declined to receive a salary for the development of these relevant and sensitive activities and it is agreed to offer him 26 lunch vouchers per month. The BoD approves that, for the expenses incurred for the development of the activities related to the appointment, prof. Bilotti is entitled to claim a reimbursement with an annual cap of 9000 Euro.

The votes have been casted via mail as follows:

Director	Vote
Prof. Andrea Alù	YES

Prof. Constantin Simovski	YES
Prof. Maria Kafesaki	YES
Prof. Dorota Pawlak	YES
Dr. Davide Ramaccia	YES
Prof. Yannis Vardaxoglou	YES

Decision - According to the voting results, the Board of Directors approves unanimously the renewal of Prof. Bilotti as Vice-president and Executive Director of the Operational office and the three delegations reported till May 30, 2025.

2. Recommendation about the application by the Niccolò Cusano University to be Full Member of the Association

The Secretary office has received the request by the Niccolò Cusano University (UniCus) to be included in the METAMORPHOSE VI as an Institutional Member. According to the METAMORPHOSE VI AISBL Constitution, since the application package (*Annex I*) complies with the documents needed, it has been asked to the members of the Board of Directors to study the received documents and express their recommendation about the application. The recommendation votes have been casted via email and have been given as follows:

Director	Vote
Prof. Filiberto Bilotti	YES
Prof. Constantin Simovski	YES
Prof. Maria Kafesaki	YES
Prof. Dorota Pawlak	YES
Dr. Davide Ramaccia	YES
Prof. Yannis Vardaxoglou	YES

Decision - According to the voting results, the Board of Directors recommends the inclusion of the Niccolò Cusano university as an Institutional Member of METAMORPHOSE VI AISBL.

According to the VI Constitution, the procedure now foresees that this recommendation will be passed to the General Assembly for the final vote.

Rome, 28 July 2022

Dr. Davide Ramaccia
Secretary general

Prof. Filiberto Bilotti
Vice-president

Prof. Andrea Alù
President





*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 giugno 2006

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 151

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006.

**Istituzione dell'Università telematica non statale
«Università delle scienze umane (UNISU)».**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006. — <i>Istituzione dell'Università telematica non statale «Università delle scienze umane (UNISU)».</i>	Pag.	5
ALLEGATI	»	7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2006.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Università delle scienze umane (UNISU)».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie e il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale è stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 21 novembre 2005 per la costituzione di una università telematica denominata «Università delle Scienze Umane (UNISU)»;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 225 del 24 marzo 2006;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 3 febbraio 2006, 9 marzo 2006 e 26 aprile 2006;

Vista la nota del 14 aprile 2006 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze umane ha dichiarato di rinunciare all'accREDITAMENTO del corso di laurea specialistica in Educatore professionale dei servizi per il quale il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso parere non favorevole;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'«Università Telematica delle Scienze Umane» (UNISU).

2. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU) è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, afferenti alle sottoindicate facoltà:

Facoltà di giurisprudenza:

giurisprudenza (classe MG/01);

Facoltà di economia:

economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 17);

economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 64/S);

Facoltà di scienze politiche:

scienze politiche e relazioni internazionali (classe 15);

Facoltà di scienze della formazione:

scienze dell'educazione e della formazione (classe 18).

3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Al termine del terzo e quinto anno di attività dell'Università telematica di cui all'art. , il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro: MORATTI

UNISU

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE

STATUTO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

INDICE

Statuto	<i>Pag.</i>	10
Articolo 1	»	10
Articolo 2	»	10
Articolo 3	»	11
Articolo 4	»	11
Articolo 5	»	12
Articolo 6	»	13
Articolo 7	»	13
Articolo 8	»	14
Articolo 9	»	14
Articolo 10	»	15
Articolo 11	»	15
Articolo 12	»	16
Articolo 13	»	16
Articolo 14	»	17
Articolo 15	»	17
Articolo 16	»	18
Articolo 17	»	18
Articolo 18	»	19
Articolo 19	»	19
Articolo 20	»	19
Articolo 21	»	20
Articolo 22	»	20
Articolo 23	»	20
Articolo 24	»	20

STATUTO

ARTICOLO 1

1. E' istituita L' Università Telematica delle Scienze Umane di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.
2. L'Università Telematica delle Scienze Umane nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università Telematica delle Scienze Umane, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.
5. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

ARTICOLO 2

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

ARTICOLO 3

1. Sono **organi centrali dell'Università**:
 - a) *il Consiglio di Amministrazione;*
 - b) *il Presidente;*
 - c) *la Giunta;*
 - d) *il Rettore;*
 - e) *il Senato Accademico;*
 - f) *il Nucleo di Valutazione Interno;*
 - g) *il Collegio dei Revisori dei conti.*
2. Costituiscono **strutture accademiche e di ricerca**:
 - a) *i Consigli di Facoltà;*
 - b) *i Consigli di Corso di laurea;*
 - c) *i Dipartimenti.*

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
 - a) *il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato;*
 - b) *l'Amministratore delegato;*
 - c) *cinque rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane,*
 - d) *il Rettore;*
 - e) *due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Università;*

- f) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;*
 - g) un rappresentante designato da Confindustria*
 - h) il Direttore Amministrativo*
 - h) il Direttore Generale*
2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a cinque, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
 3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.
 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, il vice Presidente, l'Amministratore delegato ed il Segretario, gli ultimi due possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio.
 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

ARTICOLO 5

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
 - b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;
 - c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
 - d) nominare il Rettore;
 - e) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto secondo le norme vigenti;
 - f) deliberare su proposta del Senato Accademico il Regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
 - g) deliberare, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca secondo le norme vigenti;
 - h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

- i) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
 - j) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
 - k) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
 - l) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
 - m) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;
 - n) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
- c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta ove costituita
- d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

ARTICOLO 7

- 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo.
- 2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:
 - a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
 - b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
 - c) sentito il Consiglio di Facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
 - d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
 - e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.
4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 8

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.
3. Il Rettore:
 - a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
 - b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
 - d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
 - e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
4. Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

ARTICOLO 9

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:
 - a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;
 - b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
 - c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
 - d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
 - e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
 - f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.
4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

ARTICOLO 10

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sono organi della Facoltà:
 - a) *il Preside;*
 - b) *il Consiglio di Facoltà.*
3. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;
 - d) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.
5. Il Preside è eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

ARTICOLO 13

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

- b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
- c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
- d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 14

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

ARTICOLO 15

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

ARTICOLO 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ARTICOLO 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.
4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

ARTICOLO 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

ARTICOLO 19

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Rettore, e da un massimo di dieci componenti designati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. II Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.
3. II Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

II Direttore Generale dell'Università è assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. II contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 21

L'Amministratore delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLI 22

Il direttore Amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.

Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il relativo trattamento economico.

ARTICOLO 23

Qualora l'Università delle Scienze Umane debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane.

ARTICOLO 24

1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

UNISU

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DI ATENEIO**

COPIA TRATTA DA GUNITE — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

INDICE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	Pag.	25
1. OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO	»	25
Art. 1 — <i>Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo</i>	»	25
Art. 2 — <i>Strutture didattiche</i>	»	25
Art. 3 — <i>Facoltà</i>	»	25
Art. 4 — <i>Corsi e titoli di studio</i>	»	25
Art. 5 — <i>Corsi di laurea e laurea magistrale</i>	»	27
Art. 6 — <i>Corsi di specializzazione</i>	»	27
Art. 7 — <i>Corsi di dottorato di ricerca</i>	»	28
Art. 8 — <i>Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello</i>	»	28
Art. 9 — <i>Attività didattiche integrative</i>	»	29
2. REGOLAMENTI DIDATTICI	»	30
Art. 10 — <i>Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio</i>	»	30
Art. 11 — <i>Master universitari</i>	»	31
Art. 12 — <i>Dottorato di ricerca</i>	»	31
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE	»	31
Art. 13 — <i>Tipologie ed articolazione degli insegnamenti</i>	»	31
Art. 14 — <i>Crediti formativi universitari</i>	»	33
Art. 15 — <i>Ulteriori attività formative</i>	»	34
Art. 16 — <i>Esami e verifiche del profitto</i>	»	34
Art. 17 — <i>Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio</i>	»	35
Art. 18 — <i>Commissioni per il conseguimento del titolo di studio</i>	»	37
Art. 19 — <i>Osservatorio di Ateneo sulla didattica</i>	»	37
Art. 20 — <i>Commissione paritetica per la didattica</i>	»	38
4. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	»	38
Art. 21 — <i>Carta dei servizi</i>	»	38
Art. 22 — <i>Manifesto degli studi</i>	»	39
Art. 23 — <i>Contratto di servizio</i>	»	39
Art. 24 — <i>Tutela dei diritti degli studenti</i>	»	39
Art. 25 — <i>Studente a tempo pieno</i>	»	40
Art. 26 — <i>Studenti a tempo parziale</i>	»	41

Art. 27 — Modalità di iscrizione ai corsi di studio	Pag.	41
Art. 28 — Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative	»	42
Art. 29 — Curricula	»	42
Art. 30 — Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali	»	43
Art. 31 — Promozione e pubblicità dell'offerta didattica	»	43
Art. 32 — Orientamento e tutorato	»	43
Art. 33 — Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo	»	44
Art. 34 — Trasferimenti degli studenti da altri Atenei	»	45
Art. 35 — Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi	»	45
Art. 36 — Mobilità internazionale degli studenti	»	46
Art. 37 — Internazionalizzazione	»	46

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

1 OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:

- a) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- b) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
- c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
- d) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Art. 2 Strutture didattiche

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno.

Art. 3 Facoltà

Sono istituite le Facoltà di:

- a) ***Economia***
- b) ***Giurisprudenza***
- c) ***Scienze della Formazione***
- d) ***Scienze Politiche***

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà sono allegati al presente regolamento.

Art. 4 Corsi e titoli di studio

1. L'Università delle Scienze Umane utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.

2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea Magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio di master e di dottorato.
3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
4. Le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere attuate con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi professionali
5. Per la realizzazione di corsi di studio nonché per le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
7. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dal DM n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative dell'Unione Europea.
8. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e degli organi contemplati dalle norme vigenti.
9. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo nonché dei loro contenuti anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:
 - a. la denominazione;
 - b. la relativa classe di appartenenza;
 - c. gli obiettivi formativi;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - f. la caratteristica della prova finale.
11. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

12. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.
13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Art. 5 Corsi di laurea e laurea magistrale

1. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica e dalla denominazione della Classe di appartenenza.
2. Le Facoltà interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università, proponendo l'istituzione e l'articolazione dei corsi stessi secondo la normativa vigente da sottoporre alla approvazione del Senato Accademico.
3. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM n.270/04.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione nonché eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali cui si adegueranno i Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione in ottemperanza all'art.6 comma 4 del DM n.270/04.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti ministeriali di cui al comma 3 dell'art.7 del DM n.270/04, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di leggi e da direttive dell'Unione Europea.

Art. 7 Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali specificate dal regolamento didattico del corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 8 Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario è di norma un anno.

Art. 9 Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
 - b) corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;
 - c) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 - d) attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
 - e) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d) corsi di formazione permanente;
 - e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attività stesse.

2 REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 10 Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio

1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
 - a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
 - c. la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 - d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
 - e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
 - f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
 - g. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
 - i. i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
 - j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento;
 - k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma.
2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facoltà a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 270/2004.

3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.

Art. 11 Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio percorso didattico che viene approvato dal Consiglio di Facoltà al quale il corso di studio del Master afferisce ed è deliberato dal Senato Accademico.
2. Il percorso didattico del Master disciplina:
 - a) le modalità di iscrizione e le modalità di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 - b) l'organizzazione didattica del corso;
 - c) la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'organizzazione didattica;
 - d) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.
3. Il Consiglio del corso di studio del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

Art. 12 Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

3 ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 13 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Le diverse modalità previste per l'erogazione dell'attività didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:
 - a) l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
 - b) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
 - c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
 - d) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
 - e) forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.
4. E' consentita da parte delle Facoltà la mutuaione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facoltà, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.
8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 14 Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea magistrale, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale.
6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.
7. Il riconoscimento dei crediti di studenti provenienti da altre facoltà all'interno dell'Ateneo o da altri Atenei diversi, anche esteri, è effettuato dalle facoltà attraverso un'apposita commissione sulla base di un precedente regolamento.
8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
9. I regolamenti di Facoltà prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali. La facoltà di afferenza del corso di studi deve predeterminare i criteri per il riconoscimento dei crediti; ad essa compete tale riconoscimento.

Art. 15 Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio può essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in seminari, esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 16 Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori.
2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'Università assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identità, autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove). L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova finale in presenza.
3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente.
4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, è definita in base ai seguenti principi:
 - a) la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed

è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;

- b) La commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.
5. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor e non sono idonee ad assegnare crediti formativi.
 6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.
 7. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio, assicurando le necessarie garanzie idonee ad accertare l'identità dello studente, l'autonomia dello stesso nello svolgimento delle prove e che siano assolte tutte le condizioni prescritte per l'effettuazione di tutte le prove. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.
 8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.
 9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
 10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
 11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.
 12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.

Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità dell'esame;

- b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.
2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
 3. Gli esami finali sono pubblici.
 4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio ai sensi dell'art. 7 del DM 270/04, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
 5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.
 6. Per il conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento prevede la presentazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facoltà, gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
 8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che oltre alle attività didattiche curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università delle Scienze Umane congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
 9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

Art. 18 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facoltà.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facoltà interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
4. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti e nel rispetto della normativa vigente.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 19 Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato.
2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà.
3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

Art. 20 Commissione paritetica per la didattica

Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio, come definiti nel relativo regolamento didattico.

4 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. L'osservatorio sulla didattica è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti e di studenti designati dalle Facoltà, secondo la disciplina contenuta in apposito regolamento.
2. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.

Art. 21 Carta dei servizi

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività l'Università adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:
 - a. il manifesto degli studi relativo alla attività didattica e formativa proposta;
 - b. i requisiti delle soluzioni tecnologiche;
 - c. il quadro dei servizi offerti.

In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovrà:

- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
- indicare le modalità di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi.

La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università.

Art. 22 Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facoltà.
2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 23 Contratto di servizio

1. L'Università al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.
2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 24 Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università che sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.
2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarità.
3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverrà in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.
4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 25 Studente a tempo pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.
2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.
9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 26 Studenti a tempo parziale

1. Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del DM 509/99, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di laurea.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze coerenti con la specificità dei corsi di studio del numero minimo (non inferiore, comunque, ad un terzo di quello previsto per ciascun anno di corso) di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del DM 509/99).
6. Lo studente può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto delle norme in vigore e dei decreti ministeriali che regolano la materia.

Art. 27 Modalità di iscrizione ai corsi di studio

1. Al manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. Lo studente non può ottenere l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio.
3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

Art. 28 Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative

1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali prerequisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
3. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei pre-requisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.
4. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
5. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
6. Qualora la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facoltà può stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

Art. 29 Curricula

1. Nei corsi di laurea, di laurea Magistrale e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto del regolamento del corso di studi cui è iscritto; oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.
2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

Art. 30 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facoltà sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.
3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
4. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
5. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale né sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.

Art.31 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 32 Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

3. Le attività di tutoraggio si svolgono mediante:
 - sistema di tracciamento automatico delle attività formative;
 - registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.
4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il tutor farà ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc.

Art. 33 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facoltà del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facoltà.
3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 34 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità, può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o estere.
3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 35 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.

Art. 36 Mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facoltà che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
3. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in CFU.

Art. 37 Internazionalizzazione

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.
2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero ed eventualmente le relative modalità.

Università telematica delle scienze umane UNISU**15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali****scienze politiche e relazioni internazionali****Scheda informativa**

Università	Università telematica delle scienze umane UNISU
Classe	15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali
Nome del corso	scienze politiche e relazioni internazionali
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	
Facoltà di riferimento del corso	Ateneo non suddiviso in facoltà
Sede del corso	

Obiettivi formativi specifici

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere conoscenze, sia metodologiche che culturali e professionali, caratterizzate da una formazione interdisciplinare nei settori giuridico, economico, politologico, sociale e storico, idonee a valutare e gestire le problematiche pubbliche e private proprie delle società moderne, nonché le politiche delle pari opportunità;
- possedere conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a realizzare strategie operative complesse;

- possedere adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa, nonché del metodo comparativo, specie nelle discipline giuridico-politiche, che consenta un inserimento operativo e innovativo nell'impiego pubblico e privato.

Il corso offre una preparazione multidisciplinare che consente di comprendere, valutare e gestire le problematiche pubbliche e private delle complesse società moderne.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto, e un colloquio finale sull'argomento trattato.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Il corso - per la cultura di base, le competenze linguistiche, la multidisciplinarietà delle materie, la specificità dei curricula formativi - si rivolge sia a coloro che mirano ad una successiva e più approfondita preparazione nell'ambito di lauree specialistiche, offrendo occasioni di formazione ed approfondimento ulteriore, sia a coloro che intendono immettersi subito nel mondo del lavoro.

La vocazione internazionalistica dei vari curricula formativi apre infatti ad un ampio spettro di sbocchi professionali a livello nazionale, internazionale e comunitario:

a) organismi internazionali e dell'Unione Europea, imprese private nazionali e multinazionali;

b) amministrazioni pubbliche (centrali e locali);

c) amministrazioni degli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Corte Costituzionale);

d) organizzazioni non governative;

e) organizzazioni sindacali e di partito;

f) enti di ricerca;

g) settori dell'informazione.

Università telematica delle scienze umane UNISU

15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali
scienze politiche e relazioni internazionali

(continua)

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politologico, sociologico e storico;
- comprendono discipline caratterizzanti finalizzate ad obiettivi formativi specifici o a particolari profili del mercato del lavoro, pur garantendo l'interdisciplinarietà della formazione;
- nel caso di curricula di corsi di laurea finalizzati alla formazione con prevalenza politico-internazionale, gli stessi dovranno privilegiare, tra i raggruppamenti disciplinari indicati come attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, quelle che forniscano nozioni istituzionali comparate e prospettive internazionali nei vari ambiti interdisciplinari;
- comprendono in ogni caso la conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;
- prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione, l'obbligo di attività esterne, quali tirocini e stages formativi presso imprese nazionali e multinazionali, enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni non governative e del terzo settore.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Diploma di scuola media superiore.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline linguistiche	16	L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
		L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
		L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
		L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
Discipline statistiche, giuridiche e metodologiche	24	IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
		SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-S/01 : STATISTICA
		SPS/04 : SCIENZA POLITICA
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
Totale Attività formative di base	40	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 20

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline economico-politiche	14	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-S/04 : DEMOGRAFIA
Discipline giuridiche	14	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO

Università telematica delle scienze umane UNISU

15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali

scienze politiche e relazioni internazionali

(continua)

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche		IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
		IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Discipline politologiche	16	SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA
		SPS/04 : SCIENZA POLITICA
Discipline sociologiche	12	SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
		SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
Discipline storico-politiche	14	M-STO/02 : STORIA MODERNA
		M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
		SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
		SPS/06 : STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Totale Attività caratterizzanti	70	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 52

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Economico	10	SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
		SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
		SECS-P/05 : ECONOMETRIA
		SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
Giuridico	7	IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
		IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA
Sociologico	4	M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
		SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
		SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
		SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
		SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Storico-Filosofico	6	M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
		M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA
		M-STO/03 : STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

Università telematica delle scienze umane UNISU

15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali

scienze politiche e relazioni internazionali

(continua)

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Storico-filosofico		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
		SPS/03 : STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
		SPS/05 : STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
		SPS/13 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
		SPS/14 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
Totale Attività affini o integrative	27	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	15	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	10	Prova finale
	8	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)	10	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
		Totale
Totale Altre attività formative	43	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28

Totale generale crediti	180	
-------------------------	-----	--

Università telematica delle scienze umane UNISU

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
economia finanza e diritto per la gestione d'impresa

Scheda informativa

Università	Università telematica delle scienze umane UNISU
Classe	17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
Nome del corso	economia finanza e diritto per la gestione d'impresa
	Adeguamento di economia finanza e diritto per la gestione d'impresa
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unisu.it
Facoltà di riferimento del corso	ECONOMIA
Sede del corso	

Obiettivi formativi specifici

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative;

- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione).

Il corso di laurea in Economia, finanza e legislazione per la gestione d'impresa mira a formare potenziali consulenti, imprenditori, quadri e dirigenti d'impresa. I laureati matureranno adeguate qualità gestionali nelle discipline economiche, manageriali, finanziarie e giuridiche, sviluppando appropriate metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche d'azienda, anche mediante il coordinamento di abilità differenziate e la conoscenza, scritta e orale, di due lingue dell'Unione europea, oltre l'italiano.

In particolare, i laureati del corso coltiveranno competenze distintive in materia di conduzione e governo aziendali, approfondendo le tematiche direzionali della moderna economia d'impresa: dalle problematiche organizzative e di mercato alla rilevazione contabile e di bilancio, alla pianificazione, alla finanza societaria, alla fiscalità e alla legislazione d'impatto aziendale. Tali conoscenze saranno declinate sia per aree funzionali (dalla finanza al marketing, all'organizzazione, alla produzione, ai servizi legali e di gestione delle risorse umane) sia per aree settoriali (industria, commercio, servizi pubblici e privati, attività profit e no-profit).

I laureati della classe svolgeranno attività professionali nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell'area economica.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto, e un colloquio finale sull'argomento trattato.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della statistica;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;

Università telematica delle scienze umane UNISU

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
economia finanza e diritto per la gestione d'impresa

(continua)

- comprendono la conoscenza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi occupazionali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali. Gli sbocchi professionali del Laureato sono:
 - a) responsabile della gestione economica/finanziaria o gestore di unità di controllo sistemico
 - b) analista industriale o gestore di unità tecniche o logistiche in sistemi e/o reti aziendali
 - c) analista finanziario o gestore dei flussi finanziari e di tesoreria nell'ambito di imprese, di gruppi di imprese o di società di gestione del risparmio
 - d) analista di mercato o gestore di entità distributive industriali o al grande dettaglio
 - e) analista di gestione o responsabile di unità organizzative e di risorse umane, nell'ambito di sistemi aziendali semplici/complessi e/o di network di imprese
 - f) imprenditore innovativo nei settori new technology e appartenenti, in generale, alla new economy
 - g) esperto in affari legali e societari o esercente la professione in qualità di Ragioniere collegiato o, previa ottemperanza di eventuali ulteriori requisiti richiesti, di Dottore commercialista
 - h) giornalista specializzato nell'editoria economica, di mercato e aziendale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Diploma di scuola media superiore.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	9	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
		SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Economico	16	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Giuridico	7	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
Statistico-matematico	5	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
		SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività formative di base	37	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 27

Università telematica delle scienze umane UNISU

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

economia finanza e diritto per la gestione d'impresa

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	38	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
		SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Giuridico	20	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Statistico-matematico	12	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
		SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività caratterizzanti	70	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 45

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	6	INF/01 : INFORMATICA
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
		M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
		SECS-P/05 : ECONOMETRIA
		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Discipline economiche	6	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
Discipline economico-gestionali	6	SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE
		SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Formazione interdisciplinare	5	ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
		M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
		SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Totale Attività affini o integrative	23	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Università telematica delle scienze umane UNISU

17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

economia finanza e diritto per la gestione d'impresa

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	15	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	10	Prova finale
	10	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)	15	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
		Totale
Totale Altre attività formative	50	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28

Totale generale crediti	180	
-------------------------	-----	--

Università telematica delle scienze umane UNISU**18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione****scienze dell'educazione e della formazione****Scheda informativa**

Università	Università telematica delle scienze umane UNISU
Classe	18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione
Nome del corso	scienze dell'educazione e della formazione
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unisu.it
Facoltà di riferimento del corso	SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Sede del corso	

Obiettivi formativi specifici

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- avere acquisito conoscenze teoriche e competenze operative nel settore dell'educazione e della formazione, caratteristicamente integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle scienze della natura e dell'uomo ma sempre in relazione ad una prevalenza della formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano;
- aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.

Il corso di laurea triennale propone un percorso formativo, caratterizzato da interdisciplinarietà, impostato sulla connessione logica e scientifica dei contenuti culturali, integrato da esperienze professionalizzanti, che solleciti competenze diverse:

- potenziare il significato formativo degli interventi centrati sulle competenze relazionali individuali;
- sovrintendere alle dinamiche relazionali individuali e di gruppo;
- potenziare competenze operative nel settore dell'istruzione e della formazione, in materia di progettazione, programmazione, valutazione dei processi formativi in differenti contesti, anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie;
- potenziare competenze scientifiche e culturali destinate a promuovere l'orientamento nelle strutture e nelle istituzioni educative e formative, scolastiche ed extrascolastiche, interculturali e socioculturali, del tempo libero;
- potenziare competenze metodologiche nell'ambito della relazione educativa, della didattica e dell'animazione socioculturale;
- potenziare competenze strategiche in relazione agli aspetti relazionali, cognitivi e affettivi;
- potenziare competenze tecniche da impegnare nella prevenzione delle principali difficoltà di apprendimento in ambito educativo (scuola, famiglia) e in situazioni di disagio e conflitto relazionale ed intergenerazionale;
- organizzare interventi innovativi a favore dell'autonomia, dell'integrazione dei soggetti con difficoltà, dei soggetti migranti, della riduzione del disagio, del rischio sociale;
- promuovere progetti socioeducativi come alternativi all'assistenza;
- organizzare intese con servizi socioeducativi, istituzioni pubbliche, strutture di accoglienza, secondo modalità distinte per livelli, obiettivi, strategie, contesti, utenti.

Università telematica delle scienze umane UNISU**18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione****scienze dell'educazione e della formazione****Caratteristiche della prova finale**

Elaborato scritto con discussione orale dello stesso.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati nella classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore; potranno altresì operare come formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Diploma di scuola media superiore.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

56/S - Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline linguistico-letterarie	3	L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Discipline pedagogiche e psicologiche	20	M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
		M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA
		M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
		M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
		M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
		M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
		M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
		M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
Discipline storiche e geografiche	8	L-ANT/03 : STORIA ROMANA
		M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE
		M-STO/02 : STORIA MODERNA
		M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
Totale Attività formative di base	31	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Università telematica delle scienze umane UNISU

18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione
scienze dell'educazione e della formazione

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline demo-etno-antropologiche, politiche e sociologiche	5	L-ART/08 : ETNOMUSICOLOGIA
		M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
		SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Discipline filosofiche	15	M-FIL/01 : FILOSOFIA TEORETICA
		M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
		M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
		M-FIL/04 : ESTETICA
		M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
		M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA
		M-FIL/07 : STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
		M-FIL/08 : STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
Discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili	15	M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
		M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA
		M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
		MED/25 : PSICHIATRIA
		MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	20	M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
		M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA
		M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
		M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Discipline scientifiche	10	BIO/09 : FISIOLOGIA
		INF/01 : INFORMATICA
Totale Attività caratterizzanti	65	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 50

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche, sociali ed economiche	14	SPS/04 : SCIENZA POLITICA
		SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
		SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
		SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI

Università telematica delle scienze umane UNISU

18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione

scienze dell'educazione e della formazione

(continua)

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche, sociali ed economiche		SFS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Discipline storiche e artistiche	10	L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
		L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
		L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
Totale Attività affini o integrative	24	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	15	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	15	Prova finale
	10	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)	20	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
		Totale
Totale Altre attività formative	60	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 32

Totale generale crediti	180	
-------------------------	-----	--

Università	Università telematica delle scienze umane UNISU
Classe	LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Nome del corso	GIURISPRUDENZA
Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico	10/05/2006
Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico	18/05/2006
Data di approvazione del consiglio di facoltà	10/02/2006
Data di approvazione del senato accademico	10/02/2006
Il corso è	di nuova istituzione
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento	10/02/2006
Consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale in data	10/02/2006
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unisu.it
Facoltà	Facoltà di GIURISPRUDENZA

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
 - aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
 - possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
 - possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
 - possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.
- I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Obiettivi formativi specifici del corso

I laureati nei corsi di laurea in Giurisprudenza devono:

- acquisire la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di impostare in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie;
 - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
1. Il corso di laurea in Giurisprudenza afferisce alla classe n. LMG/01 delle lauree universitarie.
 2. Il corso di laurea è indirizzato a far acquisire piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché capacità di impostazione, in forma scritta e orale - con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore - delle linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. A tal fine è richiesto il conseguimento di livelli di conoscenza, nei principali settori del diritto, adeguati alle esigenze dell'esercizio delle tradizionali professioni legali.
- I laureati nei corsi di laurea della classe LMG/01 conseguiranno livelli di conoscenza adeguati per chi intenda ricevere una formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l'avvio alle professioni legali.
- Ai fini indicati i curricula del corso di laurea della classe LMG/01:
- assicurano la conoscenza approfondita - anche mediante la configurazione di specifici indirizzi - di settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista;
 - comprendono modalità di accertamento delle abilità informatiche;
 - prevedono, in relazione a obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto, e un colloquio finale sull'argomento trattato.

Attività formative di base		
ambito disciplinare	settore	CFU
Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico	20
Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15
Privatistico	IUS/01 Diritto privato	26
Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno	28
Totale crediti riservati alle attività di base		89

Attività formative caratterizzanti		
ambito disciplinare	settore	CFU
Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	20
Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15
Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	18
Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'unione europea	9
Economico e pubblicistico	IUS/12 Diritto tributario (minimo cfu = 5) SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/07 Economia aziendale SECS-S/01 Statistica	30
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9
Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12
Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15
Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14
Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti		156

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare		CFU	
IUS/04 Diritto commerciale IUS/08 Diritto costituzionale IUS/10 Diritto amministrativo IUS/15 Diritto processuale civile IUS/20 Filosofia del diritto		15	55
A scelta dello studente		15	
Per la prova finale		10	
Per la lingua straniera		10	
Altre (art.10, comma 5, lettera d)		5	

CFU totali per il conseguimento del titolo	300
--	-----

Università telematica delle scienze umane UNISU

64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Scienze dell'Economia

Scheda informativa

Università	Università telematica delle scienze umane UNISU
Classe	64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia
Nome del corso	Scienze dell'Economia
	Adeguamento di management, economia, finanza e diritto d'impresa
Curriculum di laurea interamente riconosciuto per accesso alla laurea specialistica - D.M. 509/99 Art.9 comma 3 (con valore immediatamente validativo)	economia finanza e diritto per la gestione d'impresa
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	www.unisu.it
Facoltà di riferimento del corso	ECONOMIA
Sede del corso	ROMA (RM)

Obiettivi formativi specifici

Il corso di laurea in Scienze dell'Economia fornirà ai laureati una conoscenza approfondita delle tematiche economiche, buona padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica economica per affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni nazionali ed internazionali. I laureati del biennio saranno economisti in grado di svolgere attività professionali di alto livello nel settore economico privato, in quello pubblico e in centri di ricerca.

Il corso di laurea si articola in percorsi formativi tesi ad approfondire gli studi che caratterizzano l'analisi dei sistemi macroeconomici, della regolamentazione economica e della tutela della concorrenza, dello sviluppo territoriale e dell'economia delle imprese. Il corso, attraverso l'utilizzo di strumenti rigorosi di analisi dei problemi, si fonda su un approccio "problem solving" che permetta di affrontare e risolvere problemi concreti.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

- possedere elevate conoscenze di analisi economica e di politica economica;
- saper utilizzare le metodologie della scienza economica per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi economico-sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto, e un colloquio finale sull'argomento trattato.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in settori economici pubblici e privati; Uffici studi, Società di consulenza, Autorità di Regolamentazione e di tutela della Concorrenza, imprese pubbliche e private, Istituzioni nazionali ed internazionali, Enti Pubblici Territoriali, Agenzie di Sviluppo del Territorio, Sistema Sanitario Nazionale, Pubblicità Economica, Società di Rating, ammissione all'esame di stato per l'accesso alla libera professione, nel rispetto delle normative vigenti.

Università telematica delle scienze umane UNISU

64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Scienze dell'Economia

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	15	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
		SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Economico	15	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Giuridico	15	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
		IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Matematico-statistico	15	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
		SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Totale Attività formative di base	60	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 32

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Aziendale	30	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
		SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
		SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Economico	60	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
		SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
		SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
		SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
Giuridico	20	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
Matematico - statistico	20	SECS-S/01 : STATISTICA
		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
		SECS-S/04 : DEMOGRAFIA
		SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Università telematica delle scienze umane UNISU

64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Scienze dell'Economia

(continua)

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Totale Attività caratterizzanti	130	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 81

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Formazione interdisciplinare	10	INF/01 : INFORMATICA
		ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
		IUS/03 : DIRITTO AGRARIO
		IUS/06 : DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
		IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
		M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
		M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA
		MAT/03 : GEOMETRIA
		MAT/06 : PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
		MAT/09 : RICERCA OPERATIVA
		SPS/04 : SCIENZA POLITICA
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
		SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Giuridico-economico	18	AGR/01 : ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
		IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
		IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
		SECS-P/13 : SCIENZE MERCEOLOGICHE
		SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE
Storico-economico	12	M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
		SECS-P/05 : ECONOMETRIA
		SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
		SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE
		SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Totale Attività affini o integrative	40	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 30

Università telematica delle scienze umane UNISU

64/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Scienze dell'Economia

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	20	
Per la prova finale	30	
Altre (art.10, comma1, lettera f)	20	Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
		Totale
Totale Altre attività formative	70	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 55

Totale generale crediti	300	
-------------------------	-----	--

06A05517

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603114/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 6 1 9 *

€ 4,00

To Prof. Andre Alù
President of Metamorphose VI AISBL

CC: Prof. Davide Ramaccia
Secretary General of Metamorphose VI AISBL
Department of Engineering
ROMATRE university
Via Vito Volterra, 62
00146 – Roma(IT)

SUBJECT: Application to METAMORPHOSE VI as Institutional Member

Rome, 03 May 2022

This is to certify that *University Niccolò Cusano (UNICUS)* accepts, implements and complies with the Articles of Association and the Internal Regulations of the Virtual Institute for Artificial Electromagnetic Materials and Metamaterials (Metamorphose VI AISBL).

*Digitally signed
Original copy is available upon request*

Stefano Bandecchi

*Chairman of the board of directors of the
University Niccolò Cusano*

To Prof. Andre Alù
President of Metamorphose VI AISBL

CC: Prof. Davide Ramaccia
Secretary General of Metamorphose VI AISBL
Department of Engineering
ROMATRE university
Via Vito Volterra, 62
00146 – Roma(IT)

SUBJECT: Description of governing bodies of *University Niccolò Cusano (UNICUS)*

Rome, 03 May 2022

The **University Niccolò Cusano (UNICUS)** (<https://www.unicusano.it/en/>) is a privately owned, public-enrollment university set up by the Ministry of Education in 2006. This young academic institution is the result of a successful merger of the founders' professional experience with economists, educators, lawyers, political scientists, linguists, computer scientists and researchers who are willing to invest their knowledge in the creation of a new academic institution. Their aim is to combine the typical teaching and research of a traditional university and the ever - growing capability of information technology to educate and train students and carry out innovative research. Unicusano works closely with industrial partners and other academia to both train graduates according to the industry necessity and deliver a real social and economic impact from his scientific research.

The University is promoted and supported by the Società delle Scienze Umane S.r.l., which ensures the pursuit of institutional purposes, by providing the necessary means for its operation.

The main Governing Bodies of the University Niccolò Cusano are the Board of Directors, the President and Vice President of the University, the Chief Executive Officer, the Rector, the General Director, the Internal Evaluation Team and the Board of Auditors.

The controlling body appoints the President, Vice President and the Chief Executive Officer, as well as eight members of the Board of Directors, and arranges for their possible revocation according to the terms of the mandate laid down by the civil code. The members of all bodies remain in office for three years and can be re-elected.

The Board of Directors has the widest powers, for both the ordinary and extraordinary governance of the University. The Board of Directors approves the fundamental governing acts of the University, in order to ensure and guarantee the pursuit of institutional purposes.

The main Academic Bodies of the University Niccolò Cusano are the Deans of the Faculty, the Degree Course Councils, the Department Directors, the Department Councils and the Executive Board of the Departments.

The Degree Course Councils are made up of all the official teachers who teach at the courses themselves. The functioning of the Board is regulated by a Professor with the role of Coordinator designated by the Board of Directors after consulting the Dean of the Faculty.

Digitally signed
Original copy is available upon request

Stefano Bandecchi

Chairman of the board of directors of the
University Niccolò Cusano

To Prof. Andre Alù
President of Metamorphose VI AISBL

CC: Prof. Davide Ramaccia
Secretary General of Metamorphose VI AISBL
Department of Engineering
ROMATRE university
Via Vito Volterra, 62
00146 – Roma(IT)

SUBJECT: Summary of research activities at *University Niccolò Cusano (UNICUS)*

Rome, 03 May 2022

The *University Niccolò Cusano* extensively investigates Artificial Materials, Metamaterials and Metasurfaces, as well as, their electromagnetic properties for designing innovative components in different application areas (i.e. communications, radar, imaging, sensing,...). The vast majority of the corresponding studies are implemented by the *Applied Electromagnetic Laboratory* headed by Prof. *Mirko Barbuto*. This laboratory has been established in 2013 and, since then, has been involved in several research activities organized by the Metamorphose-VI, as well as, the annual Metamaterials Congress and Doctoral Schools.

In particular, since 2015, Prof. *Mirko Barbuto* is the Proceedings Editor of the Metamaterial Congress and, since 2017, is also member of the Technical Program Committee. In 2017, he has been the Guest Editor of a Special Issue on EPJ Applied Metamaterials, related to the 11th International Congress on Engineered Material Platforms for Novel Wave Phenomena – Metamaterials 2017. In 2019, Prof. Barbuto has been the General Chair of the 39^o EUPROMETA Doctoral School on “Spatial, temporal and phase control in Metamaterials and Metasurfaces: New frontiers in wave tailoring”. Finally, since 2014, he acts as a reviewer for the Metamaterial Congress, he has chaired several scientific sessions of the conference, and has been lecturer for three different EUPROMETA doctoral schools.

Finally, Prof. Mirko Barbuto was one of the proponents of an European Project proposal for the FET-OPEN call on 2021 and is involved in the preparation of a new submission for the call EIC Pathfinder Open 2022, both involving the UNICUS, Metamorphose-VI, and other international partners.

We remark here that, as summarized above, Prof. Barbuto is directly involved in the Metamorphose-VI activities. The UNICUS membership in the Metamorphose-VI will further increase the level of mutual collaboration in the field of metamaterial research between the laboratory and all other members of the Metamorphose-VI.

Digitally signed

Original copy is available upon request

Stefano Bandecchi

*Chairman of the board of directors of the
University Niccolò Cusano*

To Prof. Andre Alù
President of Metamorphose VI AISBL

CC: Prof. Davide Ramaccia
Secretary General of Metamorphose VI AISBL
Department of Engineering
ROMATRE university
Via Vito Volterra, 62
00146 – Roma(IT)

Subject: Declaration/Updating of MVI Institutional Information data

The undersigned Stefano Bandecchi, legal representative of the following Institutional Member:

Acronym: UNICUS

Institution Name: *University Niccolò Cusano*

Address: *via don Carlo Gnocchi, 3, 00166*

City: *Rome* Country: *Italy*

in view of:

- Article 3, paragraph 3.1, point 3.1.3 of the Constitution of METAMORPHOSE VI AISBL (<http://metamorphose-vi.org/index.php/association/structure>);
- the official Institutional Informations reported on the METAMORPHOSE VI website at the URL: <http://metamorphose-vi.org/index.php/association/institutional-members>;

declares that

1. **Prof. Mirko Barbuto** will act as the Institutional representative of the aforementioned Institutional Member.

Date: 03 May 2022

Place: Rome, Italy



Prof. Mirko Barbuto

Institutional Representative

*Digitally signed
Original copy is available upon request*

Stefano Bandecchi

*Chairman of the board of directors of the University
Niccolò Cusano*